

COMUNE DI CASALMORANO
Prov.di Cremona

REGOLAMENTO CONTRATTI
Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 31.05.2005

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Il presente Regolamento, nell'ambito delle vigenti norme di legge, disciplina l'attività negoziale del Comune e si applica ai contratti di qualsiasi specie, forma e natura stipulati dall'Amministrazione Comunale.

2. L'attività negoziale del Comune si ispira ai seguenti principi:

- a) imparzialità
- b) pubblicità
- c) trasparenza
- d) economicità
- e) efficienza
- f) efficacia
- g) responsabilità.

Essa è finalizzata all'attuazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale e si svolge in conformità alle norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento ed alle previsioni di Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione / Piano Risorse ed Obbiettivi.

3. Per tutti i contratti del Comune è richiesta la forma scritta.

4. Il Segretario Comunale provvede a rogare i contratti dell'Ente, uniformandosi alle disposizioni di legge in materia nell'esercizio delle predette funzioni.

5. Nella stipulazione dei contratti il Comune è rappresentato dal responsabile del settore competente per l'effettuazione dell'intervento oggetto d'appalto.

ARTICOLO 2 - FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento dei contratti del Comune si svolge attraverso le fasi dell'istruttoria che è l'insieme dei procedimenti amministrativi per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, e quella della stipulazione e dell'esecuzione.

2. Ai fini del presente regolamento

la prima fase comprende:

la scelta del contraente e l'aggiudicazione

la seconda fase comprende:

la stipulazione

la terza fase comprende:

l'esecuzione.

3. Sino all'aggiudicazione è fatto divieto di comunicare a terzi o di rendere noto i nominativi dei soggetti che prendono parte al procedimento.

LAVORI PUBBLICI

NORMATIVA

Normativa sotto soglia

(inf. 5.000.000 Euro = L. 9.681.350.000)

- Legge 109 dell'11.01.1994 modificata ed integrata con la Legge 415/1998.
- D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 - Regolamento di attuazione Merloni ter
- Decreto Ministero LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 - Regolamento recante il capitolato generale di appalto LL.PP. ai sensi art. 3, comma 5 L. 109/1994 e successive modificazioni.
- D.P.R. n. 34 del 25.01.2000 – Regolamento sulla qualificazione.

Normativa sopra soglia

(pari o sup. a 5.000.000 Euro = L. 9.681.350.000)

- D.Lgs n. 406 del 19.12.1991 – Normativa comunitaria recepita dal Regolamento di attuazione Merloni ter D.P.R. n. 554 del 21.12.1999.

TITOLO II - LAVORI
CAPO I - SCELTA DEL CONTRAENTE

ARTICOLO 3 - PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali riguardanti particolari contratti, per la scelta del contraente il Comune si avvale:

- a. della procedura aperta (pubblico incanto)**
- b. delle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso)**
- c. della procedura per appalto di lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili**
- d. della procedura negoziata (trattativa privata)**
- e. della esecuzione in economia disciplinata con apposito separato regolamento**

2. La scelta della procedura più idonea, tra quelle di cui al precedente comma 1, deve essere motivata al fine di garantire l'economicità delle iniziative e la speditezza, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e dei principi di imparzialità, di concorrenza e della parità di trattamento.

3. Nessun lavoro può essere artificiosamente suddiviso in più contratti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della legge e del presente regolamento.

PUBBLICO INCANTO
(Procedura aperta)

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONE

1. E' il sistema di gara che consente a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, di presentare la loro offerta

2. Fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, l'Amministrazione si avvale del pubblico incanto nei seguenti casi:

- a) per i contratti dai quali derivano introiti a favore del Comune;
- b) per le gare dove le offerte consistono nel solo prezzo e nelle quali l'oggetto dell'appalto sia sufficientemente definito e dettagliato nel capitolato speciale;
- c) per le gare nelle quali non sia opportuna una pre-selezione dei concorrenti;
- d) in tutti i casi nei quali si ritenga opportuno ovvero vantaggioso per il Comune servirsi di tale metodo di aggiudicazione.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l'aggiudicazione degli appalti dei **lavori pubblici** mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio del **prezzo più basso**, inferiore a quello posto a base di gara determinato:
 - a. per i contratti da stipulare a misura mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b. per i contratti da stipulare a corpo mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
 - c. per i contratti da stipulare a corpo e a misura mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
2. Nei casi di aggiudicazione dei lavori con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1°, l'Amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte come previsto dall'art. 21 c. 1 bis della legge 109/1994 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 6 - PROCEDURE DI GARA

1. Il Presidente della commissione di gara istituita ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, verifica il rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte.
I concorrenti indicano i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto. Questi sono tenuti a restituire l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione nel quale sono riportate per ogni categoria dei lavori, tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo dovrà essere completato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate, in una terza colonna, i prezzi unitari che si è disposti ad offrire e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi. In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il valore complessivo dell'offerta. Il Presidente aprirà quindi i pieghi contenenti le offerte, contrassegnerà le offerte medesime, leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente ed il corrispondente ribasso percentuale rispetto al prezzo base e formerà una graduatoria delle offerte proponendo l'aggiudicazione della gara all'offerta che risulterà la migliore.
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, purchè si tratti di offerta alla pari o in ribasso.
Il procedimento di gara di regola deve concludersi in una sola seduta; tuttavia, quando si verificano situazioni particolari che impediscono la concentrazione delle operazioni in una sola seduta, colui che presiede sospende i lavori e rinvia la continuazione del pubblico incanto al giorno successivo al termine previsto per la presentazione della documentazione di qualificazione.
In tal caso i plichi pervenuti, tanto quelli aperti quanto quelli eventualmente non ancora aperti, sono rinchiusi in una o più buste che devono poi essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal Presidente e dai due testimoni.
Le buste suddette vengono consegnate all'Ufficio Contratti che provvede alla custodia fino alla ripresa delle operazioni.
Il Presidente può altresì sospendere la gara, riprendendo le operazioni dopo non più di un'ora dalla sospensione, quando sia necessario procedere ad una verifica della documentazione e/o dei prezzi, oppure quando sia necessario pronunciarsi su di un incidente.

ARTICOLO 7 - OFFERTE UGUALI

1. Quando nel pubblico incanto due o più concorrenti facciano la stessa offerta economica, ed essa sia valida, si procede all'aggiudicazione provvisoria per mezzo di sorteggio.

LICITAZIONE PRIVATA (Procedura ristretta)

ARTICOLO 8 – DEFINIZIONE

1. E' quel sistema di gara mediante il quale l'ente appaltante sulla base di un proprio progetto e di una propria documentazione tecnica si rivolge alle imprese che hanno avanzato richiesta di partecipazione ed hanno dimostrato il possesso dei requisiti, invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto o per l'affidamento di un servizio.

2. Fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, l'Amministrazione si avvale della licitazione privata nei seguenti casi:

a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;

b) in tutti i casi nei quali si ritenga opportuno, ovvero vantaggioso per il Comune, servirsi di tale metodo di aggiudicazione.

ARTICOLO 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il Comune utilizza i criteri di aggiudicazione previsti per il pubblico incanto di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10 - PROCEDURE DI GARA

1. Al fine di individuare i concorrenti da invitare alla gara, il funzionario competente per materia, in relazione all'oggetto del contratto, pubblica un bando redatto nelle forme di legge previste all'art. 17 del presente Regolamento con il quale gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a presentare domanda di partecipazione alla licitazione privata. Scaduti i termini di legge, lo stesso predispone l'elenco delle ditte da invitare alla gara e spedisce la lettera - invito, la quale deve contenere gli elementi previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.

2. Per quanto riguarda lo svolgimento della gara, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento per i pubblici incanti, in quanto compatibili.

ARTICOLO 11 - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA

1. E' il metodo di aggiudicazione previsto dall'art. 23 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni **per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro (L. 1.452.202.500)**, in base al quale si prevede che siano le imprese interessate ad essere invitate ad avanzare apposita domanda; le imprese singole possono presentare un numero massimo di 30 domande. I consorzi o raggruppamenti temporanei in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di 60 e un massimo di 180, fermo il divieto di partecipazione in doppia veste.

2. Possono essere invitati a partecipare alle gare non meno di 30 concorrenti che vengono scelti, a rotazione, tra quelli che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1 ter dell'art. 23 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni e dalle condizioni ivi previste, abbiano presentato apposita domanda corredata dalla certificazione circa il possesso dei requisiti richiesti.

Sulla scorta delle domande presentate entro il 15 Dicembre di ogni anno, saranno predisposti, entro la data del 31 Dicembre e, previo sorteggio reso pubblico mediante avviso dal pubblicare sul Bollettino Regionale, gli elenchi di imprese distinti per importo e categoria di iscrizione. Da tali elenchi saranno estratte le 30 ditte da invitare, adottando, ove siano in numero maggiore, il criterio della rotazione, inteso come, nel caso di presenza di un secondo appalto, di attingimento dalla graduatoria fino al suo esaurimento per poi iniziare nuovamente, per le imprese necessarie a completare il numero minimo richiesto, dalla prima dell'elenco stesso.

Nel caso lo specifico elenco comprenda un numero di imprese inferiore a 30, l'invito potrà essere esteso a quelle contenute nell'elenco, purché non inferiore a 10.

ARTICOLO 12 - OFFERTE UGUALI

1. Quando nella licitazione privata due o più concorrenti, presenti alla gara, facciano la stessa offerta economica ed essa sia valida, si procede secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento.

APPALTO CONCORSO (Procedura ristretta)

ARTICOLO 13 - APPALTO CONCORSO

1. E' il sistema mediante il quale l'ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa accompagnata dal prezzo richiesto per l'esecuzione.

2. Detto affidamento, ai sensi dell'art. 20 comma 4 della Legge 109/1994 e successive modificazioni, è consentito ai soggetti appaltanti in seguito a motivata decisione, nei limiti di spesa oltre i quali è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

3. Le offerte sono giudicate da una commissione nominata ai sensi dell'art. 21 comma 1 del presente Regolamento.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 2 della Legge 109/1994 e successive modificazioni, l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante appalto concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi variabili da prendere in considerazione ai fini della individuazione della migliore offerta, sono i seguenti:

- a) prezzo
- b) valore tecnico delle opere progettate
- c) tempo di esecuzione dei lavori
- d) costo di utilizzazione e di manutenzione
- e) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare

Il valore complessivo di tali elementi deve essere rapportato a 100 ed essere inserito nel bando di gara o nella lettera di invito.

5. Alla conclusione dei lavori il verbale viene trasmesso al Responsabile del Settore interessato, il quale valutata la proposta espressa dalla commissione, procede all'aggiudicazione.

6. La gara si svolge, per quanto non disciplinato dal presente articolo, con le modalità previste per la licitazione privata.

ARTICOLO 14 - OFFERTE UGUALI

1. Quando nell'appalto concorso due o più concorrenti, presenti alla gara, facciano la stessa offerta economica ed essa sia valida, si procede secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento.

ESECUZIONE DEI LAVORI CONGIUNTO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ARTICOLO 15 - DEFINIZIONE E PROCEDURA

1. E' una procedura di gara che, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. n. 554/1999 si attua nel caso in cui l'ente appaltante voglia utilizzare per il finanziamento totale o parziale dell'opera da realizzare il valore di un bene da trasferire in proprietà all'appaltatore.

In questo caso il sistema di gara da favorire è quello della procedura aperta ed il bando dovrà prevedere la possibilità per i concorrenti di partecipare con offerte che prevedano alternativamente:

- a) il prezzo per la sola acquisizione del bene;
- b) quello per la esecuzione dei lavori;
- c) quello congiunto per l'acquisizione del bene e l'esecuzione dei lavori.

I concorrenti dovranno indicare con chiarezza all'esterno delle buste contenenti le offerte a quali delle tre soluzioni sono riferite.

Al momento dell'espletamento della gara, se il presidente dovesse accertare che nessuna di queste ha ad oggetto l'acquisizione del bene dichiarerà la gara deserta venendo a mancare il presupposto del corrispettivo per l'esecuzione dell'opera.

2. Se invece le offerte dovessero interessare:

- a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la gara sarà aggiudicata al migliore offerente;
- b) Esclusivamente l'esecuzione dei lavori o l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la gara sarà aggiudicata alla migliore offerta congiunta;
- c) la sola acquisizione del bene o la sola esecuzione dei lavori o l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, l'appalto verrà aggiudicato alla migliore offerta congiunta semprechè essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori.

TRATTATIVA PRIVATA (Procedura negoziata)

ARTICOLO 16 - DEFINIZIONE E PROCEDURA

1. La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato più soggetti, salvo che sia diversamente stabilito da disposizioni di legge o di regolamento, si tratta con uno di essi.

2. Ai sensi dell' art. 24 della Legge 109/1994 e successive modificazioni è possibile ricorrere a questa forma di affidamento nei seguenti casi:

a. lavoro di importo complessivo non superiore a 100.000 EURO (L. 193.627.000);

b. lavoro di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 EURO (L. 193.627.000) e 300.000 EURO (L. 580.881.000) nel rispetto dell'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e precisamente:

- quanto gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- quando l'urgenza dei lavori sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione.;

c. lavoro di importo complessivo non superiore a 300.000 EURO (L. 580.881.000), nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini, imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

3. Procedimento attuativo

a. L'affidamento a trattativa privata, ai sensi del comma 2 lett. a) del presente articolo, avviene mediante gara informale o ufficiosa, alla quale devono essere invitate almeno 5 ditte o soggetti, ritenuti idonei dal responsabile del settore interessato. Le imprese debbono possedere gli stessi requisiti per appalti di uguale importo da aggiudicare a licitazione privata o pubblico incanto.

b. L'affidamento a trattativa privata, ai sensi del comma 2 lett. b) del presente articolo, avviene mediante gara informale o ufficiosa, alla quale devono essere invitate almeno 15 ditte o soggetti, ritenuti idonei dal dirigente responsabile del settore interessato. Le imprese debbono possedere gli stessi requisiti per appalti di uguale importo da aggiudicare a licitazione privata o pubblico incanto.

c. Nel caso di affidamento di lavori di somma urgenza, la trattativa privata avviene in forma diretta senza il ricorso alla gara informale o ufficiosa.

c. Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999 l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata **in forma diretta** ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento entro il limite di 200.000 Euro (L. 387.254.000) e con le modalità nello stesso articolo indicate.

4. Modalità di invito alla gara ufficiosa - Modalità di presentazione delle offerte-aggiudicazione

a. Gli inviti alla gara ufficiosa dovranno essere diramati con uno dei seguenti sistemi:

1. invito in forma scritta: può essere recapitato a mezzo lettera raccomandata o consegnato a mano con ricevuta;

2. invito in forma telegrafica o a mezzo fax: queste due forme potranno essere usate solo in presenza di una urgenza tale da non consentire l'utilizzazione di uno dei sistemi di recapito dell'invito in forma scritta, e comunque con provvedimento motivato e devono indicare un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione delle offerte. Il termine decorre dalla ricezione dell'invito. Le offerte devono rimanere segrete fino alla seduta pubblica.

b. la gara ufficiosa si svolge in seduta pubblica presieduta dal responsabile del settore interessato ed alla presenza di due testimoni scelti nell'ambito degli Uffici e dal Segretario Comunale. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto un verbale nel quale si indicano i nominativi dei

soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dai due testimoni e dal Segretario.

c. Per quanto riguarda i metodi di aggiudicazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per la licitazione privata. A tal fine nell'invito deve essere precisato se l'aggiudicazione sarà effettuata con il metodo del prezzo più basso o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CAPO II - BANDI DI GARA

ARTICOLO 17 - TIPOLOGIE E CONTENUTI

1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, la trattativa privata, sono preceduti da bandi di gara predisposti e sottoscritti dal responsabile del settore gare appalti. Sarà cura dei responsabili dei singoli procedimenti dare ogni utile indicazione e/o riferimento, compreso lo schema dei bandi gara, al settore che dovrà emanare l'atto definitivo.

2. I bandi di gara devono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti quanto le modalità da seguire per la partecipazione. Quanto ai contenuti deve rispettare, tenuta presente la natura dell'affidamento che si propone, le prescrizioni dettate dal Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e previste per i casi particolari richiamati, dai seguenti articoli:

- art. 58 per il concorso di idee in materia di progettazione;
- art. 60 per i concorsi di progettazione;
- art. 63 per gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP (L.414.993.004)
- artt. 67 e 69 per quelli di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP (L.414.993.004);
- art. 85 per l'affidamento e gestione di lavori pubblici in concessione.

3. Nel bando devono essere indicate esplicitamente le cause di esclusione dalle gare di appalto e deve essere previsto che l'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Le prescrizioni contenute nel bando per la cui inosservanza non sia prevista esplicitamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le ha violate allorché siano preordinate ad assicurare che la gara si svolga nel minor tempo possibile, con la minor spesa e con il miglior risultato per l'amministrazione, ovvero allorché siano intese a garantire la segretezza delle offerte e/o la par condicio tra i concorrenti.

4. Se il bando fa riferimento ad un capitolato generale o speciale, di esso deve essere data adeguata pubblicità e devono essere specificate le modalità per accedere allo stesso.

ARTICOLO 18 - TERMINI PER RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

I termini ordinari sono fissati dall'art. 79 del D.P.R. n. 554/1999 ed i termini ridotti (procedure accelerate solo per la licitazione privata) dall'art. 81 di detto D.P.R.

1. TERMINI ORDINARI PER APPALTI PARI O SUPERIORI CONTROVALORE IN EURO 5.000.000 DSP (5.358.153 Euro – L. 10.374.830.910)

<i>Termine ricezione domande per partecipazione gare</i>	Non inferiore a 37 gg. dalla spedizione del bando
<i>Termine ricezione offerte</i>	Pubblico incanto: non inf. a 52 gg. dalla spedizione del bando Licitazione privata: non inf. a 40 gg. dalla data di invio dell'invito scritto. Appalto concorso: non inf. a 80 gg. dalla data di invio dell'invito scritto.

2. TERMINI ORDINARI PER APPALTI INFERIORI CONTROVALORE IN EURO 5.000.000 DSP (5.358.153 Euro – L. 10.374.830.910)

<i>Termine ricezione domande per partecipazione gare</i>	Non inferiore a 19 gg. dalla spedizione del bando
<i>Termine ricezione offerte</i>	Pubblico incanto: non inf. a 26 gg. Dalla spedizione del bando Licitazione privata: non inf. a 20 gg. Dalla data di invio dell'invito scritto. Appalto concorso: non inf. a 80 gg. Dalla data di invio dell'invito scritto.

3. TERMINI RIDOTTI (LICITAZIONE PRIVATA)

<i>Termine ricezione domande per partecipazione gare</i>	Non inferiore a 15 gg. dalla pubblicazione sul G.U.R.I. – (per appalti soprasoglia detta pubblicazione è successiva a quella su G.U.C.E.)
<i>Termine ricezione offerte</i>	Non inf. a 10 gg. dalla data di invio dell'invito scritto.

ART. 19 – FORME DI PUBBLICITA'

1. I bandi di gara devono essere resi pubblici con le modalità stabilite dalla legge e specificate al comma 4 del presente articolo. In ogni caso tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e devono essere messi a disposizione di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio di Segreteria.

2. In relazione alla tipologia ed all'oggetto del contratto, si possono integrare le forme obbligatorie di pubblicità previste dalla legge e dal presente Regolamento, anche per mezzo di comunicati stampa, manifesti, avvisi su reti informatiche, segnalazioni alle associazioni di categoria interessate.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla pubblicazione dell'esito delle gare.

4. Le forme di pubblicità da seguire sono indicate dall'art. 29 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 80 del D.P.R. n. 554/1999.

Importo lavori da appaltare	Atti soggetti a pubblicazione	Modalità di pubblicazione
Pari o sup. controvalore inEuro di 5.000.000 DSP (5.358.153 Euro – L. 10.374.830.910)	Comunicazione di preinformazione sulle caratteristiche essenziali degli appalti (lavori indicati nel programma annuale)	- Ufficio Pubblicazioni Ufficiali Unione Europea
	Avvisi e bandi	- Ufficio Pubblicazione Ufficiale Unione Europea - G.U.R.I. - e dopo 12 gg. dall'invio dei bandi/avvisi all'Ufficio Pubblicazione dell'U.E. su: • N. 2 quotidiani a diff. Naz.le (per estratto) • N. 2 quotidiani a diff. Reg.le (per estratto)
Pari o inf. controvalore in Euro di 5.000.000 DSP (5.358.153 Euro – L. 10.374.830.910) fino ad 1.000.000 Euro (L. 1.936.270.000)	Avvisi e bandi	- G.U.R.I. - N. 2 quotidiani a diff. Nazionale (per estratto) - N. 2 quotidiani a diff. Regionale (per estratto)
Compreso tra 500.000 (L. 968.135.000) e 1.000.000 Euro (L. 1.936.270.000)	Avvisi e bandi	- Bollettino Ufficiale Regione - N. 2 quotidiani a diff. Provinciale (per estratto)
Inferiore a 500.000 Euro (L. 968.135.000)	Avvisi e bandi	- Albo Pretorio

CAPO III – AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 20 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L'offerta contenente il prezzo e, ove richiesto, anche una proposta in termini tecnico - qualitativi, deve essere redatta in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante alla gara e chiusa in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante stesso con indicazione, all'esterno, dell'oggetto della gara.
2. La parte economica dell'offerta deve contenere l'indicazione di un prezzo, espresso in valore assoluto o in misura percentuale a seconda di quanto previsto dal bando di gara, in ribasso o in aumento rispetto al prezzo base stabilito dall'Amministrazione. Il prezzo deve essere indicato tanto in cifre quanto in lettere. In caso di discordanza, prevale l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
3. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle modalità previste dal bando di gara o dalla lettera – invito, a mezzo posta o consegna a mano.

ARTICOLO 21 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Appalto concorso e offerta economicamente più vantaggiosa

La commissione giudicatrice ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene migliore, tenuti presenti gli elementi di valutazione predeterminati.

Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato.

La presidenza sarà comunque assicurata, giusto il disposto di cui all'art. 21 comma 5 della Legge 109/1994 e successive modificazioni da un funzionario dell'Ente con funzioni dirigenziali o, in alternativa, dal Segretario comunale.

Tale commissione deve essere nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e si compone di un numero dispari di componenti non superiore a 5 esperti nella specifica materia; scelti tra le categorie professionali con le modalità previste dall'art. 21, 6° comma della Legge 109/1994 e successive modificazioni e che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste da tale articolo.

Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un istruttore amministrativo che fungerà da segretario e avrà il compito di convocarla, su determinazione del presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.

Nell'espletamento del complesso e delicato compito ad essa attribuito la commissione si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.

2. Gara ufficiosa

Nel caso di affidamenti effettuati a mezzo di gara ufficiosa la commissione può essere composta da un numero inferiore di membri che potrebbero essere rappresentati dal Responsabile del settore incaricato o in alternativa dal Segretario Comunale; dal Responsabile del procedimento o da un tecnico del servizio interessato e da altro soggetto che funga da segretario

3. Licitazione privata (con il criterio del prezzo più basso) – pubblico incanto

La commissione composta dal Responsabile del settore (presidente) o in alternativa dal Segretario Comunale assistito da un dipendente che funga da segretario e da due testimoni, procede, in seduta pubblica, all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, con le modalità previste dal bando di gara e/o dalla lettera - invito.

Qualora nessuna offerta venga considerata idonea, la Commissione può proporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

4. Qualunque sia il sistema seguito per la ricezione delle offerte, ai fini di assicurare la massima trasparenza, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale risultino i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 22 - ESPLETAMENTO DELLE GARE

1. In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera d'invito o dal bando stesso si procederà in seduta pubblica all'espletamento della gara ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere, il risultato conseguito e le proposte negative o positive circa l'aggiudicazione. La commissione composta ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento procederà alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte ed al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e, accertata la regolarità dell'offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

2. Queste operazioni verranno espletate in due fasi: la prima tendente ad accertare il rispetto dei tempi e delle modalità per la predisposizione ed inoltro dell'offerta e la presenza e la regolarità dei documenti richiesti per la partecipazione.

Compiuta tale operazione ed accertata l'ammissione, le buste contenenti le offerte vengono conservate presso l'Ufficio Contratti c/o Ufficio di Segreteria. La seconda consiste nell'apertura delle buste contenenti le offerte ammesse per le quali si dà lettura delle condizioni dalle medesime previste ed applicate le eventuali procedure per la individuazione dell'anomalia, si ricava il nominativo dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

3. Tale aggiudicazione acquista definitività con l'adozione da parte del Responsabile di Settore della determinazione di aggiudicazione definitiva.

4. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse per effetto dell'accertamento di irregolarità in qualsiasi fase del procedimento e delle ditte ammesse ma non aggiudicatarie saranno consegnate all'Ufficio di Segreteria che provvederà entro 60 gg. dall'intervenuta aggiudicazione alla restituzione della documentazione alle ditte interessate.

ARTICOLO 23 - OFFERTE DI RIBASSO ANOMALE

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, l'Amministrazione verifica le offerte che appaiono anormalmente basse. A tal fine colui che presiede la gara dispone l'aggiudicazione con riserva e attiva il procedimento di verifica, richiedendo alla ditta di fornire giustificazioni sul ribasso offerto. Possono essere prese in considerazione soltanto giustificazioni fondate sull'economicità del lavoro o della fornitura o delle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente o sull'originalità del progetto proposto.

2. Il Presidente di gara aggiudica definitivamente l'appalto alla ditta che ha fornito le giustificazioni richieste, se queste sono ritenute adeguatamente motivate. In caso contrario, rigetta tali giustificazioni ed aggiudica l'appalto alla ditta che segue in graduatoria.

ARTICOLO 24 - VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. L'offerta, redatta in competente bollo, deve essere corredata, a pena di esclusione, di tutta la documentazione richiesta dal bando di gara e/o dalla lettera invito.

2. Nel caso in cui i requisiti di partecipazione siano documentabili per mezzo di certificazioni amministrative, queste sono sostituite da dichiarazioni rese dagli interessati nei modi previsti dalla legge. Ulteriori stati, fatti o qualità personali rilevanti ai fini dell'ammissione alle gare sono dimostrati dagli interessati per mezzo di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. E' sempre salva la facoltà per il Comune ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/1999 di verificare la veridicità dei requisiti, degli stati, dei fatti e delle qualità personali dichiarati. In caso di dichiarazione mendace resa dall'aggiudicatario, l'Amministrazione annulla con atto motivato l'aggiudicazione, rivalendosi contro il responsabile per il risarcimento dei danni che ne derivano, ferme restando le conseguenze penali della dichiarazione mendace.

ARTICOLO 25 – QUALIFICAZIONE

1. Nell'affidamento dei lavori pubblici le stazioni appaltanti devono accertarsi che i concorrenti siano in possesso dei requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici per la realizzazione di detti lavori.

2. La documentazione atta a comprovare la qualificazione delle imprese a partecipare alla gara deve essere richiesta con le modalità, procedure e contenuti di cui al D.P.R. n. 34 del 25.01.2000 ed in conformità all'art. 8 della legge n. 109/1994.

3. Qualora tale documentazione non venga fornita o non venga ritenuta conforme alle dichiarazioni presentate in fase di qualificazione, il presidente pronuncia l'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.

CAPO IV - TIPOLOGIE CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 26 - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

1. La concessione prevista all'art. 19 comma 2 della Legge 109/1994 è un contratto in forma pubblica tra imprenditore e pubblica amministrazione avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la loro gestione funzionale ed economica.

Controprestazione	<p>Consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più le funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma dei lavori pubblici, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto legge 25.09.2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.11.2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.</p>	
Durata	30 anni o superiore (art. 19 comma 2bis/legge 109/1994)	
Modalità scelta contraente	Licitazione privata	A base gara progetto preliminare ed elaborati su preliminari indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche.
Criteri di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa, considerati gli elementi variabili a fianco indicati:	il prezzo, il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata, il tempo dell'esecuzione dei lavori il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza ed ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

2. Nel bando di gara devono essere specificate le modalità con le quali i partecipanti dimostrano di possedere le risorse finanziarie occorrenti per coprire il costo dell'investimento. E' facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere nel bando di gara che i concorrenti propongano in sede di presentazione dell'offerta varianti al progetto purché nel bando stesso risultino precisati i limiti relativi alle parti dell'opera assoggettabili a variazioni e le relative condizioni.

3. All'offerta dovrà essere allegato, al fine di verificare la credibilità e sostenibilità dell'offerta stessa sotto il profilo economico-finanziario, un dettagliato piano dell'investimento e della relativa gestione che copra tutto il periodo oggetto della concessione.

4. Per quanto concerne il termine di ricezione delle domande di partecipazione, questo non può essere inferiore a gg. 52 restando inalterate le forme di pubblicità di cui al presente regolamento.

CAPO V - GARANZIE

ARTICOLO 27 - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO E DEFINITIVO

1. Per la partecipazione alle pubbliche gare relative all'affidamento di **lavori pubblici**, viene richiesto:

a) un deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell'importo dei lavori come disposto dall'art. 30 1° comma Legge 109/1994. Se il deposito cauzionale provvisorio viene prestato mediante fidejussione bancaria o assicurativa, tale fidejussione dovrà avere una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. Detta cauzione provvisoria dovrà essere restituita entro 30 gg. dall'intervenuta aggiudicazione alle imprese non risultate aggiudicatarie.

b) Un deposito cauzionale definitivo pari al 10% delle opere appaltate. Se il ribasso accordato in sede di gara dovesse essere superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

c) Qualora l'impresa aggiudicataria risulti certificata, i depositi cauzionali provvisorio e definitivo sono ridotti del 50%. Il godimento di detto beneficio è condizionato dalla seguente casistica:

1. All'impresa singola in possesso della certificazione di qualità, va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

2. Ad imprese che siano tutte in possesso della certificazione di qualità e facenti parte di un raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione;

3. Se solo alcune imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione, lo stesso raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione;

4. Nel caso raggruppamento verticale se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione;

5. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione esse potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte;

d) La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

e) Per le cooperative ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del R.D. n. 422 dell'8.12.1923, la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascuno stato di avanzamento.

f) Lo svincolo della cauzione è disposto in conformità all'art. 2 ter della legge 109/1994 e s.m.i.

g) Ai sensi dell'art. 30 c. 3 della Legge n. 109/1994 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che:

- Copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
 - Assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - **ai sensi del D.P.R. n. 554/1999 art. 103 c. 1, la somma assicurata deve essere stabilita nel bando di gara.**
2. La cauzione non è dovuta dalle pubbliche amministrazioni, dalle società di capitale a prevalente capitale pubblico, ed in tutti gli ulteriori casi in cui la legge lo consenta.

SERVIZI

NORMATIVA

- D.Lgs 17.03.1995 n. 157 modificato con D.Lgs n. 65 del 25.02.2000 SERVIZI

TITOLO IV - SERVIZI
CAPO I - SCELTA DEL CONTRAENTE

ARTICOLO 28 - PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Per l'aggiudicazione dei servizi si utilizzano le procedure di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), b), d) ed e) del presente Regolamento e precisamente:

- pubblico incanto
- licitazione privata
- appalto concorso per settori diversi da quelli indicati all'art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 157/1995 modificato con il D.Lgs n. 65/2000
- trattativa privata
- esecuzione in economia ferme restando le disposizioni previste ai comma 2 e 3 dello stesso articolo e disciplinata secondo apposito e separato regolamento.

PUBBLICO INCANTO
(Procedura aperta)

ARTICOLO 29 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 157/1995 modificato con il D.Lgs n. 65/2000, **gli appalti relativi a forniture di servizi**, sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- a. **al prezzo più basso** - quando la fornitura di servizi debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
- b. **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa** – quando è opportuno valutare il rapporto qualità-prezzo dell'offerta

ARTICOLO 30 - PROCEDURE DI GARA

1. Al prezzo più basso

Quando l'affidamento viene effettuato in favore della migliore offerta comunque inferiore al prezzo base realizzata con il sistema del massimo ribasso, il presidente, accertata la regolarità delle offerte procede all'apertura delle stesse e, verificate le condizioni praticate dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all'impresa che ha presentato le condizioni più favorevoli per l'amministrazione e quindi il maggiore ribasso percentuale sul prezzo base. Quando talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di escluderle chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenute pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. **Sono assoggettate alla verifica tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.**

2. Offerta economicamente più vantaggiosa:

Quando l'affidamento viene effettuato in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vengono presi in considerazione elementi diversi variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, la qualità, il valore tecnico ecc.

Detti criteri, che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara, devono essere menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara;

ARTICOLO 31 - OFFERTE UGUALI

1. Quando nel pubblico incanto due o più concorrenti presenti alla gara facciano la stessa offerta economica ed essa sia valida, si procede secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento.

LICITAZIONE PRIVATA (Procedura ristretta)

ARTICOLO 32 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il Comune utilizza i criteri di aggiudicazione previsti per il pubblico incanto di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

ARTICOLO 33 - PROCEDURE DI GARA

1. Per l'individuazione dei concorrenti da invitare alla gara si applicano le disposizioni previste dall'art. 10 del presente Regolamento
2. Per quanto riguarda lo svolgimento della gara, si applicano le disposizioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento per i pubblici incanti, in quanto compatibili.

ARTICOLO 34 - OFFERTE UGUALI

1. Quando nella licitazione privata due o più concorrenti presenti alla gara facciano la stessa offerta economica ed essa sia valida, si procede secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento.

APPALTO CONCORSO (Procedura ristretta)

Nell'appalto concorso i candidati sono chiamati a redigere in base alla richiesta formulata dall'Amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio e ad indicare le condizioni ed i prezzi ai quali sono disposti ad eseguire l'appalto.

ARTICOLO 35 - PROCEDURE DI GARA

1. Per le procedure di gara si fa riferimento all'art. 13 comma 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 36 - OFFERTE UGUALI

1. Quando nell'appalto concorso due o più concorrenti presenti alla gara facciano la stessa offerta economica ed essa sia valida, si procede secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento.

**TRATTATIVA PRIVATA
(Procedura negoziata)**

ARTICOLO 37 – PROCEDURA

1. Affidamento servizi a trattativa privata

I servizi possono essere affidati a trattativa privata:

- quando ricorrano le condizioni previste all'art. 7 del D.lgs n. 157/1995 modificato dal D.lgs n. 65/2000.
- e negli altri casi, a discrezione del responsabile del Settore, purché di importo non superiore ad Euro 5.165 (L. 10.000.000).

2. La trattativa privata è altresì ammessa quando:

- a. si tratti di servizi sociali attinenti alle persone in difficoltà o a minori
- b. si tratti di servizi da aggiudicarsi a soggetti che in vario modo espletano attività il cui fine non è di natura commerciale, ma socialmente utile;
- c. si tratti di servizi da aggiudicarsi alle cooperative sociali per le fattispecie di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e ad organizzazioni di volontariato di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Procedimento attuativo

- a. Quando la trattativa privata ha per oggetto servizi devono essere interpellate, almeno cinque ditte. E' consentito tuttavia il ricorso ad una sola ditta o soggetto nei casi di specialità o urgenza di prestazione di servizi ovvero quando l'importo della spesa non superi 20.000 Euro (L. 38.725.400) e con dichiarazione di congruità del prezzo da parte del responsabile del settore interessato
- b. Nella trattativa privata l'Amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto. Quando l'affidamento a trattativa privata avviene mediante gara informale o ufficiosa, si procede secondo quanto previsto all'art. 16 del presente regolamento comma 4.

CAPO II - BANDI DI GARA

ARTICOLO 38 - TIPOLOGIE E CONTENUTI

1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, la trattativa privata, sono preceduti da bandi di gara predisposti e sottoscritti dal responsabile del settore gare appalti. Sarà cura dei responsabili dei singoli procedimenti dare ogni utile indicazione e/o riferimento, compreso lo schema dei bandi gara, al settore che dovrà emanare l'atto definitivo.

2. Il bando di gara deve essere improntato alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione. Quanto ai contenuti deve rispettare, tenuta presente la natura dell'affidamento che si propone, le prescrizioni dettate:

- **per i servizi inferiori a 100.000** (L. 193.627.000) dal D.P.C.M. n. 55/1991;
- **per i servizi di importo pari o superiore a 100.000 Euro** (L. 193.627.000) dal D.lgs n. 157/1995 (all. n. 4 al D.lgs) modificato dal D.lgs n. 65/2000.

ARTICOLO 39 - TERMINI PER RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

I termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sono fissati dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs n. 157/1995 modificato con il D.Lgs n. 65/2000.

1. TERMINI ORDINARI

<i>Termine ricezione domande per partecipazione gare</i>	Non inferiore a 37 gg. dalla spedizione del bando
<i>Termine ricezione offerte</i>	<p>Pubblico incanto: non inf. a 52 gg. dalla spedizione del bando</p> <p>Licitazione privata e appalto concorso: non inf. a 40 gg. dalla data di invio dell'invito scritto. Detto termine può essere ridotto fino a 26 gg. nei casi previsti all'art. 10 comma 5 del D.Lgs n. 157/1995 modificato dal D.Lgs n. 65/2000.</p>

2. TERMINI RIDOTTI

<i>Termine ricezione domande per partecipazione gare</i>	Non inferiore a 15 gg. dalla spedizione del bando
<i>Termine ricezione offerte</i>	<p>Pubblico incanto: non inf. a 36 gg. Dalla spedizione del bando ed eccezionalmente fino a 22 gg. nei casi previsti dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs n. 157/1995 integrato con D.Lgs n. 65/2000.</p> <p>Licitazione privata e appalto concorso: non inf. a 10 gg. dalla data di invio dell'invito scritto.</p>

ARTICOLO 40 - FORME DI PUBBLICITA'

1. Le forme di pubblicità da seguire sono indicate:

- **per i servizi pari o superiori a 200.000 Euro (L. 387.254.000):** dall'art. 8 del D.lgs n. 157/1995 modificato con D.lgs n. 65/2000;
- **per i servizi inferiori a 200.000 Euro (L. 387.254.000):** dall'art. 6 del D.P.R. n. 573/1994.

Importo servizi da appaltare	Atti soggetti a pubblicazione	Modalità di pubblicazione
Pari o sup. a 200.000 Euro (L. 387.254.000)	Avvisi e bandi	- Ufficio Pubblicazione Ufficiale Unione Europea

		- G.U.R.I. - N. 2 quotidiani a diff. Nazionale (per estratto) - N. 1 quotidiano a diff. Regionale (per estratto)
Inferiore a 200.000 Euro (L. 387.254.000)	Avvisi e bandi	Albo Pretorio

CAPO III - AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 41 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per la modalità di presentazione delle offerte si fa riferimento all'art. 20 del presente Regolamento.

ARTICOLO 42 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Per la commissione giudicatrice si fa riferimento all'art. 21 del presente Regolamento.

ARTICOLO 43 - ESPLETAMENTO DELLE GARE

1. Per l'espletamento delle gare si fa riferimento all'art. 22 del presente Regolamento.

ARTICOLO 44 - VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Per la verifica dei requisiti di partecipazione si fa riferimento all'art. 24 del presente Regolamento.

ARTICOLO 45 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni ove non sia possibile previa certificazione del responsabile del procedimento, l'esecuzione delle progettazioni all'interno dell'ente, queste possono essere affidate a liberi professionisti, singoli o associati, a società di professionisti, a società di ingegneria o a loro raggruppamenti temporanei.

2. I sistemi per l'individuazione di tali soggetti sono quelli previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione e precisamente:

- a) CONCORSO DI IDEE;
- b) CONCORSI DI PROGETTAZIONE;
- c) AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE.

A) CONCORSO DI IDEE (art. 57 e 58 D.P.R. n. 554/1999)

1. Modalità di espletamento

Pubblico incanto

2. Pubblicità

- Qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP (L. 414.993.004), il concorso è preceduto dall'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali

dell'U.E. e dalla pubblicazione in Gazzetta e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori;

- Se di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP (L. 414.993.004) il concorso è preceduto dalla pubblicazione del bando sul foglio delle inserzioni della G.U. e per estratto con le modalità suindicate.

3. Soggetti ammessi

Possono concorrere liberi professionisti, singoli o associati; società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti menzionati nonché lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale.

4. Soggetti esclusi

Non sono ammessi i dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso

5. Forma della proposta ideativa

Quella più idonea alla sua corretta rappresentazione.

6. Presentazione della proposta

Il termine deve essere stabilito in relazione all'importanza ed alla complessità del tema. Non può comunque essere inferiore a 60 gg. dalla pubblicazione del bando.

7. Valutazione delle proposte

E' effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero di membri tecnici non inferiore a 3 esperti nella materia oggetto del concorso, di cui almeno 1 dipendente della stazione appaltante. L'idea scelta è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi cui è ammessa a partecipare il vincitore che sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

8. Contenuto del bando

Fra le altre informazioni:

- E-Mail della stazione appaltante;
- Nominativo del responsabile del procedimento
- Eventuali modalità di rappresentazione delle idee

B) CONCORSO DI PROGETTAZIONE (art. 59-61 D.P.R. n. 554/1999)

1. Modalità di espletamento

Pubblico incanto o licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni

2. Pubblicità

La stessa prevista per il concorso di idee

3. Termine

Per la presentazione delle proposte progettuali non possono essere assegnati meno di 90 gg.

4. Progetti richiesti

Salvo interventi di particolare rilevanza e complessità sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare.

5. Premio

E' determinato in misura non superiore al 60% dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare.

6. Effetti

Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto risultato migliore. Se stabilito nel bando al vincitore del concorso, che abbia i requisiti richiesti possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione.

7. Contenuto del bando

Fra gli elementi indicati:

- la procedura di aggiudicazione scelta;
- il numero, compreso tra 10 e 20 previsto di partecipanti in caso di licitazione privata;
- l'indicazione del carattere, vincolante o meno, della decisione della commissione giudicatrice.

C) AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE

1. Servizi di importo inferiore a 100.000 EURO (L. 193.627.000)

I criteri e le modalità di affidamento di detti incarichi sono disciplinati dal Capo IV – Art. 62 del Regolamento sui lavori pubblici n. 554 del 1999. E' affidata alla Giunta la competenza al conferimento e revoca degli incarichi.

2. Servizi di importo compreso tra i 100.000 EURO (L. 193.627.000) e il controvalore in Euro di 200.000 DSP (L. 414.993.004)

Il sistema di affidamento previsto è quello della licitazione privata da espletare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle prescrizioni, condizioni e modalità previste dagli artt. 62,63 e 64 del Regolamento (D.P.R. n. 554/1999). Alla individuazione dell'affidatario del servizio provvede la Giunta Comunale.

3. Servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 D.S.P. (L. 414.993.004)

Il sistema di affidamento previsto è quello della licitazione privata o pubblico incanto espletati nel rispetto della normativa comunitaria relativa ai servizi e quindi del D.Lgs 17.03.1995 n. 157 e successive modificazioni. Le modalità da osservare, i requisiti per la partecipazione, i contenuti dei bandi o delle lettere di invito e le verifiche da effettuare sono quelli previsti dagli artt. dal n. 65 al n. 70 del D.P.R. n. 554/1999. Alla individuazione dell'affidatario del servizio provvede la Giunta Comunale

4. Polizza assicurativa progettista

La stazione appaltante richiede ai progettisti una polizza assicurativa per colpa professionale definendo il rischio assicurato e le modalità di attivazione della garanzia stessa secondo le modalità previste all'art. 30 c. 5 della L. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 105 del D.P.R. n. 554/1999. La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione Comunale dal pagamento della parcella professionale.

ARTICOLO 46 - CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, iscritte nell'apposito albo comunale delle Associazioni per lo svolgimento di attività nelle seguenti aree:

- socio-assistenziale;
- protezione civile;
- tutela e promozione dei diritti;
- promozione della cultura ed educazione permanente;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
- promozione dell'attività sportiva.

Lo svolgimento delle attività di cui sopra non può essere in alcun modo retribuito, né dal Comune, né dai beneficiari.

E' ammissibile unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti e secondo i criteri stabiliti nella convenzione.

2. Le convenzioni, oltre a quanto previsto nel precedente comma, devono contenere:

- a. l'individuazione della tipologia di utenza, delle prestazioni da erogare e delle modalità di erogazione;
- b. il contenuto e le modalità di intervento dei volontari;
- c. l'eventuale assegnazione in uso all'organizzazione di volontariato di attrezzature e di strutture;
- d. la durata della convenzione;
- e. il numero e l'elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, nonché dell'eventuale personale dipendente e degli eventuali collaboratori esterni necessari per l'espletamento dell'attività;
- f. le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
- g. l'obbligo a carico dell'organizzazione stipulante di copertura assicurativa a favore del personale dipendente e/o volontario, e per i danni eventualmente cagionati a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;
- h. le modalità di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- i. le modalità di risoluzione del rapporto.

ARTICOLO 47 – RINNOVO DEI CONTRATTI PER SERVIZI

1. E' vietato, pena nullità, il rinnovo tacito o automatico dei contratti di servizi.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 24.12.1993 n. 537 modificata dalla Legge 23.12.1994 n. 724, l'Amministrazione che, entro 3 mesi dalla scadenza di un contratto di servizio, abbia ricevuto dalla ditta assegnataria una richiesta di rinnovo, deve accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e, verificata detta sussistenza, è tenuta a rinnovare il contratto purché avvenga in forma espressa

CAPO IV - GARANZIE

ARTICOLO 48 - GARANZIE

1. Nel caso di affidamento di un servizio, l'impresa affidataria dovrà prestare prima della stipula del contratto, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla

lettera d'invito. Lo svincolo di detto deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione del servizio.

2. La cauzione non è dovuta dalle pubbliche amministrazioni, dalle società di capitale a prevalente capitale pubblico, dai soggetti che stipulano un contratto di incarico professionale ed in tutti gli ulteriori casi in cui la legge lo consenta.

Inoltre l'Ente appaltante a sua discrezione può esonerare il contraente dal versamento della cauzione quando il contratto segue una trattativa privata.

TITOLO V - STIPULAZIONE

CAPO I - STIPULAZIONE

ARTICOLO 49 – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRATTARE

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare, contenente quanto prescritto dall'art. 192 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e precisamente:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

2. La determinazione a contrattare deve contenere l'indicazione del numero minimo dei soggetti da invitare, l'obbligo di motivare l'esclusione di quelli non in possesso dei requisiti di ammissione e l'indicazione del preposto alla gara o trattativa.

3. La determinazione a contrattare deve inoltre contenere l'indicazione dei mezzi di finanziamento della spesa, ovvero delle modalità di utilizzo delle somme qualora si tratti di contratti che danno luogo ad entrate con vincolo di destinazione.

ARTICOLO 50 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato, in nome, per conto e nell'interesse del Comune, dal Responsabile del Servizio competente in relazione all'oggetto del contratto stesso. La stipulazione dei contratti può avvenire in tre forme diverse:

- in forma pubblica amministrativa cioè a mezzo del segretario comunale o di chi legittimamente e a tutti gli effetti lo sostituisce;
- per scrittura privata con l'assistenza del segretario comunale; per scrittura privata quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione delle parti contraenti, senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali;

2. I contratti che seguono a pubblico incanto, una licitazione privata e ad un appalto concorso sono rogati in forma pubblica amministrativa **entro 60 gg. dall'aggiudicazione** dal Segretario Comunale.

3. I contratti che seguono una trattativa privata sono stipulati entro 45 gg. dalla comunicazione di accettazione dell'offerta per mezzo di scrittura privata con l'assistenza del segretario comunale.

4. Decorsi inutilmente tali termini per colpa dell'appaltatore, l'amministrazione potrà considerare risolto il rapporto ed attivare la procedura sanzionatoria attraverso l'incameramento della cauzione provvisoria, nonché l'adozione delle altre azioni atte ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Se invece la stipula del contratto non avviene nei termini sopra espressi, per colpa della stazione appaltante, l'impresa può sciogliersi da ogni impegno e quindi recedere dal contratto mediante atto notificato all'ente appaltante.

Se l'istanza di recesso viene accolta, l'appaltatore non ha diritto ad alcuno compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se invece l'istanza non viene presentata, all'impresa aggiudicataria non spetta alcun indennizzo.

Se i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

5. La documentazione che l'ente appaltante dovrà acquisire prima della stipulazione del contratto è la seguente:

a) Comunicazione circa la composizione azionaria ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

b) Compilazione del modello GAP per gli appalti di importo superiore a Euro 51.645,69;

c) Certificazione antimafia

La normativa antimafia è disciplinata dal D.P.R. 3.6.1998 n. 252. L'ambito di applicazione riguarda i contratti il cui valore complessivo supera i 154.937,07 euro.

Contratti il cui valore è inferiore alla soglia comunitaria:

(Per Lavori: 5.000.000 di Euro = L. 9.681.350.000 - Per Servizi: 200.000 Euro =L. 387.254.000)

1. COMUNICAZIONE

La comunicazione scritta circa la sussistenza delle cause di sospensione, divieto o decadenza previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 è effettuata dalla Prefettura della Provincia dove ha sede l'amministrazione richiedente, solo quando il Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio presentato dalla ditta appaltatrice è privo della dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 3.6.1998 n. 252.

2. AUTOCERTIFICAZIONE

I contratti dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già predisposti, sono stipulati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575.

Contratti il cui valore è superiore alla soglia comunitaria

3. INFORMAZIONI

Prima di approvare, stipulare o autorizzare contratti, devono essere acquisite dalla Prefettura dove ha sede la ditta aggiudicataria le informazioni previste all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

Nel caso in cui non pervengano dalla Prefettura nei termini stabiliti dall'art. 11 del predetto Decreto, le informazioni richieste, l'Amministrazione può procedere sottoponendo i contratti a condizione risolutiva e fatte salve le facoltà di revoca o di recesso.

La documentazione di cui ai precedenti p. 1,2 e 3 è utilizzabile per un periodo di 6 mesi dalla data del rilascio anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti.

E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui al p. 1 in corso di validità conseguita per altro procedimento anche in copia autentica.

ARTICOLO 51 – DIRITTI DI ROGITO

1. Per gli atti rogati dal segretario e per tutti i contratti stipulati con l'assistenza dello stesso, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, sia che le spese gravino sul privato contraente, che sullo stesso Comune, sono dovuti i diritti di rogito nella misura prevista dall'art. 19 ter della Legge n. 440/1987, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della Legge n. 604/1942 e successive modifiche e integrazioni.
3. Tali diritti vengono contabilizzati al momento dell'iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti tra i vari soggetti interessati al riparto stesso con successiva determinazione del Servizio Finanziario.

ARTICOLO 52 - CONTENUTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrattare, nell'eventuale capitolato d'oneri o disciplinare, nell'eventuale verbale di aggiudicazione e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Gli elementi essenziali del contratto sono:
 - a) individuazione dei contraenti;
 - b) oggetto del contratto;
 - c) luogo, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - d) importo del contratto;
 - e) durata del contratto;
 - f) termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;
 - g) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali e parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
 - h) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione;
 - i) i modi e i casi di riconoscimento dei danni di forza maggiore;
 - j) i tempi e le modalità per la liquidazione e il pagamento da inserire nel contratto nel rispetto delle seguenti clausole:

Per le prestazioni soggette a procedure di verifica:

- **Liquidazione:** Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta per la prestazione dichiarata regolare a seguito di procedura di verifica liquidato dal Responsabile del Settore **entro quindici giorni** dall'acquisizione al protocollo della fattura o della richiesta scritta di pagamento, conforme al prezzo pattuito e riportante gli estremi dell'atto d'impegno di spesa o di acquisto.
- **Pagamenti :** Il corrispettivo verrà pagato tramite la Tesoreria **entro 30 giorni** dalla data di acquisizione al protocollo della fattura o della richiesta scritta di pagamento.

Per le prestazioni non soggette a procedure di verifica:

- **Liquidazione:** Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta per la prestazione è liquidato dal Responsabile del Settore **entro quindici giorni** dall'acquisizione al protocollo della fattura o della

richiesta scritta di pagamento, conforme al prezzo pattuito e riportante gli estremi dell'atto d'impegno di spesa o di acquisto; qualora non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta scritta di pagamento, **entro quindici giorni dalla prestazione di servizio purchè siano stati effettuati sulla base di ordinazioni scritte da parte del Comune.** Le fatture o richieste di pagamento devono riportare gli estremi degli atti d'impegno di spesa.

- **Pagamenti** : Il corrispettivo verrà pagato tramite la Tesoreria **entro 30 giorni** dalla data di acquisizione al protocollo della fattura o della richiesta di pagamento o qualora detta data sia incerta, della prestazione di servizio. Qualora la fattura o la richiesta di pagamento siano acquisite al protocollo in data anteriore a quella della prestazione di servizio, il pagamento avviene, comunque, entro 30 giorni dalle prestazioni di servizio.

Per i lavori pubblici (art. 29 D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000):

Termini di pagamento degli acconti

- **Emissione certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto:** Ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 554/1999, l'emissione dei certificati di pagamento **non può superare i 45 gg.** a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento.
- **Pagamento:** Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato **non può superare i 30 gg.** a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Termini di pagamento
della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria

- **Non può superare i 90 gg.** dall'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 53 - DOCUMENTI A CORREDO DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati, ma solo richiamati, i seguenti documenti:
 - Capitolato generale
 - Capitolato speciale
 - Elaborati grafici progettuali
 - Elenco prezzi unitari
 - Piani di sicurezza previsti dall'art. 31 della Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Cronoprogramma (se richiesto)

ARTICOLO 54 - ISCRIZIONE A REPERTORIO - SPESE CONTRATTUALI

1. I contratti, sia quelli rogati in forma pubblica amministrativa, sia quelli stipulati a mezzo scrittura privata, vengono iscritti nel repertorio tenuto dal Segretario Comunale in tutti i casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 55 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Gli originali dei contratti iscritti a repertorio sono depositati e custoditi presso l'Ufficio Segreteria, fatte salve le norme di legge in materia di archivi storici.

L'Ufficio Segreteria provvede a trasmetterne copia all'Ufficio proponente nonché al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

2. I contratti diversi da quelli previsti nel precedente comma sono conservati presso l'Ufficio che ne ha proposto e curato la stipulazione. Il Responsabile dell'ufficio trasmette copia di tali contratti al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed all'Ufficio Segreteria per la registrazione prevista dal presente Regolamento.

TITOLO VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

CAPO I - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 56 - RESPONSABILITA' DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Responsabile della corretta esecuzione del contratto è il Funzionario o Responsabile che lo ha stipulato. Egli è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e a mettere in atto le misure conseguenti.

2. Il medesimo può affidare con atto scritto la vigilanza sull'esecuzione del contratto ad un collaboratore del settore o servizio che possiede la necessaria qualifica ed esperienza professionale. Il collaboratore riferisce tempestivamente su tutto ciò che possa turbare la regolare esecuzione del contratto e si assume la responsabilità di eventuali ritardi od omissioni nelle segnalazioni al funzionario.

ARTICOLO 57 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Non è consentito ad amministratori, Segretario Comunale, personale responsabile e direttori dei lavori impartire disposizioni tese a modificare o integrare il contenuto del contratto stipulato, se non con le modalità previste dalla legge o dal Regolamento. Le modifiche od integrazioni contrattuali disposte in violazione del presente articolo non sono vincolanti per l'Amministrazione.

2. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio e che siano necessarie per la funzionalità del lavoro o della fornitura del bene o servizio. Le modifiche contrattuali devono essere precedute dal provvedimento di autorizzazione emesso dall'organo comunale competente ai sensi di legge.

3. Nel caso in cui sia necessario apportare al contenuto del contratto in corso integrazioni o variazioni che aumentino la spesa, devono essere preventivamente impegnate a bilancio le risorse finanziarie necessarie.

ARTICOLO 58 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ente appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto di lavori pubblici e di provvedere all'esecuzione d'ufficio con le maggiori spese a carico dell'appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della Legge n. 2248/1865 e successive e integrazioni.

2. I casi di risoluzione possono essere così classificati:

- a. risoluzione generata da perizie di varianti derivanti da errore di progettazione;
- b. risoluzione derivante da reati accertati. Si applicherà, tanto per gli aspetti procedurali che economici quanto disposto dall'art. 118 del D.P.R. n. 554/1994;
- c. risoluzione del contratto per grave inadempimento, irregolarità o ritardo. Si applicheranno le procedure individuate dall'art. 119 del Regolamento sopracitato;
- d. si farà inoltre luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 4 della Legge 109/1994 e successive modificazioni, quando le varianti di cui all'art. d) del comma 1 di tale articolo e quindi conseguenti ad errori od omissioni di progettazione che possono pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua esecuzione, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. La risoluzione comporterà l'applicazione del disposto di cui al successivo comma 5 e quindi:

- Il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino all'ammontare massimo dei quattro quinti dell'importo del contratto.

ARTICOLO 59 - RECESSO DEL CONTRATTO

1. Ove per motivi particolari dovesse rendersi necessario fare ricorso all'istituto del recesso dal contratto, si applicherà per quanto concerne la definizione dei rapporti tra l'ente appaltante e l'appaltatore, sia per la parte procedurale, quanto per quella economica, il disposto di cui all'art. 122 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

ARTICOLO 60 - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Nel caso in cui l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve per un importo che comporti una variazione sostanziale dell'ammontare del contratto comunque non inferiore al 10%, può essere attivato il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario, nel rispetto dei tempi, modalità ed adempimenti previsti dall'art. 31 bis della Legge 109/1994 e successive modificazioni e dall'art. 14 del D.P.R. n. 554/1999. Ove non si raggiunga un accordo bonario, e vengano conseguentemente confermate le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del Tit. VIII° del Libro IV del Codice di Procedura Civile. I verbali dell'accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio.
2. Per la definizione delle controversie a mezzo di arbitrato, ove tale soluzione sia prevista negli atti contrattuali o in un compromesso, il giudizio è demandato ad arbitri nominati dalla camera arbitrale per i lavori pubblici e si applicano le norme di cui all'art. 32, della Legge 109/1994 e successive modificazioni e dall'art. 150 del Regolamento attuativo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 61 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento sarà inserito nell'apposito sito informatico del Comune ed a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 62 – RINVIO DINAMICO

1. le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa Statale e Regionale di riferimento.

ARTICOLO 63 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 30 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi dello Statuto Comunale vigente.